

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (70)1335

Vol. 1970/0201

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(70) 1335 def.

Bruxelles, 30 novembre 1970

Progetto di

REGOLAMENTO(CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario supplementare per l'anno 1970, di carta da giornale della sotto-voce 48.01 A della tariffa doganale comune (Allegato A)

Progetto di

REGOLAMENTO(CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura, alla suddivisione ed alla modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario supplementare per l'anno 1970, per il ferro-silicio della sotto-voce 73.02 C della tariffa doganale comune. (Allegato B)

Progetto di

REGOLAMENTO(CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura, alla suddivisione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di ferro-silicio-manganese della sotto-voce 73.02 D della tariffa doganale comune. (Allegato C)

Progetto di

REGOLAMENTO(CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura, alla suddivisione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di ferro-cromo, contenente, in peso, lo 0,10% o meno di carbonio e da oltre il 30% sino al 90% incluso di cromo (ferro-cromo superraffinato) della voce 73.02 E I della tariffa doganale comune. (Allegato D)

Progetto di

REGOLAMENTO(CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura, alla suddivisione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario supplementare, per l'anno 1970, di alluminio greggio della voce 76.01 A della tariffa doganale comune. (Allegato E)

Progetto di

REGOLAMENTO(CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura, ripartizione e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario, per l'anno 1970, di pentossido di vanadio, della sottovoce ex 28.28 H I della tariffa doganale comune. (Allegato F)

(presentate dalla Commissione al Consiglio)

COM(70) 1335 def.

RELAZIONE

1. I progetti di regolamento allegati rispondono a precise richieste avanzate da vari Stati membri, con le quali si sollecita da un lato un aumento a titolo autonomo, per il 1970, dei contingenti tariffari comunitari, aperti per la carta da giornali, il ferro-silicio, il ferro-silico-manganese, il ferro-cromo superraffinato, e dall'altro l'apertura di un contingente tariffario comunitario autonomo per il pentossido di vanadio.

Per quanto riguarda le richieste di aumento, eccezion fatta per la carta da giornali, i volumi contingentali aperti sinora per i suddetti prodotti corrispondono ai volumi convenzionali. Per la carta da giornali il contingente di 1.025.000 tonnellate, aperto per alcuni paesi, comprende il volume convenzionale di 625.000 tonnellate ed un volume autonomo di 400.000 tonnellate.

2. Tali richieste sono state esaminate in una riunione consultiva degli esperti di tutti gli Stati membri, tenutasi il 16 settembre 1970, ed in basa ai dati ed alle stime d'ordine economico forniti dalle autorità competenti.
3. Per i prodotti in questione, si é proceduto, per quanto possibile, all'elaborazione di un bilancio comunitario, il cui risultato però non corrisponde agli aumenti progettati. Infatti, come ha già dichiarato la Commissione al punto 2 della Relazione allegata alla sua lettera del 7 novembre 1968 (documento R/1951/68-TDC 890) e richiamata al punto 7 della Relazione allegata alla sua lettera del 30 settembre 1969 (documento R/1707/69-TDC 54) in materia di contingenti tariffari comunitari autonomi, non basta limitarsi ad aprire sistematicamente un volume contingentale pari al fabbisogno previsto di importazioni dai paesi terzi. Questo metodo può infatti arrecar danno alla produzione comunitaria, o addirittura scoraggiare un'eventuale espansione del settore produttivo. Si è tenuto conto di tali considerazioni soprattutto nei progetti relativi al ferro-silicio, ferro-silico-manganese ed all'alluminio greggio.

.../...

Altri elementi possono intervenire per la determinazione del volume contingentale autonomo ; è opportuno tener presente in questo contesto il carattere peculiare delle transazioni del prodotto considerato (caso della carta da giornali), o la necessità di non intaccare bruscamente le correnti di scambi tradizionali esistenti tra la Comunità ed alcuni paesi terzi (caso del ferro-oromo superraffinato). Quest'ultimo punto di vista merita un'attenzione particolare qualora, come nel caso del pentossido di vanadio, tali scambi abbiano avuto finora facilitazioni mediante provvedimenti di sospensione totale o parziale dei dazi di tariffa doganale comune e qualora si tratti di un prodotto di difficile stoccaggio. Ciò implicherebbe che eventuali capacità di produzione comunitaria non potrebbero far fronte molto rapidamente a fabbisogni in sensibile aumento in alcuni Stati membri.

Queste varie considerazioni hanno finalmente condotto all'elaborazione di progetti di regolamenti per l'apertura di contingenti tariffari comunitari autonomi di volumi che corrispondono a quelli richiesti dagli Stati membri maggiormente interessati.

4. Eccezion fatta per la carta da giornali, le modalità di gestione progettate, relative in particolare alla costituzione di una riserva, non richiedono commenti particolari, in quanto esse corrispondono a quelle proposte e mantenute dal Consiglio, per gli aumenti contingentali autonomi effettuati per l'anno 1969, per le leghe di ferro et per l'alluminio greggio. Sembra evidente l'assimilazione a questi casi del pentossido di vanadio, in quanto anch'esso è destinato alla fabbricazione di leghe di ferro.

Riguardo alla carta da giornali, e per i motivi già indicati nell'ultimo comma del punto 6 della relazione allegata alla sua lettera, del 10 dicembre 1968 (documento R/2204/68-TDC 103) ripresi al punto 3 della sua lettera del 30 settembre 1969 (documento R/1707/69 - TDC 54), la Commissione resta del parere che la suddivisione definitiva fra gli Stati membri del contingente tariffario comunitario non sia conforme alla natura del contingente stesso.

.../...

La costituzione di una riserva avrebbe fra l'altro permesso di adeguare, nel corso dell'esercizio le quote assegnate agli Stati membri, il cui approvvigionamento mancava di continuità. Essa avrebbe inoltre permesso di evitare la concessione di un contingente tariffario di tipo nazionale per mezzo dell'articolo 28, in quanto tale concessione non si è dimostrata necessaria.

Per questi motivi e per il fatto che l'aumento previsto è di per se stesso considerevole, si è pensato di procedere a tale aumento per mezzo di un regolamento comportante modalità proprie di suddivisione e di gestione, le quali oltre ad accogliere in ampia misura le richieste presentate, implicano in particolare la costituzione di una riserva.

5. Riguardo al dazio contingentale per la carta da giornali, la Comunità ha comunicato (testo Nord 4 del documento NCG(67) 44 rev.), in una lettera indirizzata alla delegazione nordica, la sua decisione di concedere ogni anno - in base all'articolo 28 del Trattato di Roma - un contingente tariffario a dazio nullo, alloché si dimostrino esaurite le possibilità d'approvvigionamento sul mercato interno, nel corso del presente esercizio, e dopo la completa utilizzazione del contingente a dazio nullo di 625.000 tonnellate, consolidato al G.A.T.T.

Riguardo ai dazi contingentali progettati per gli aumenti relativi alle leghe di ferro, essi corrispondono a quelli adottati, per il 1969, dal Consiglio, per gli stessi prodotti. Ciò si giustifica in quanto, eccezion fatta per il ferro-cromo superraffinato, il cui aumento del volume contingentale rappresenta un caso limite, gli aumenti progettati si collocano ad un livello nettamente inferiore al deficit risultante dal bilancio comunitario ; così limitati, gli aumenti previsti rappresentano un adeguamento ai dazi della tariffa doganale comune. Un ragionamento analogo può essere proposto nei confronti dell'apertura del contingente tariffario comunitario per il pentossido di vanadio, poiché per tale prodotto, i dazi della tariffa doganale comune furono sospesi, dal 1 gennaio al 30 giugno scorso al livello del 3 %, in modo che una rigida limitazione quantitativa di questa stessa sospensione rappresenterebbe uno sforzo d'adeguamento ai dazi normali della tariffa doganale comune.

.../...

Il dazio contingentale per l'alluminio greggio pone un problema particolare. Infatti il dazio convenzionale per tale prodotto si colloca intorno al 9 %, con un contingente tariffario sempre convenzionale di 130.000 tonnellate al 5 %. In base ad un mandato conferitole dal Consiglio, la Comunità attualmente provvede ancora, in seno al G.A.T.T., alla messa a punto di questa situazione tariffaria convenzionale, al fine di giungere ad un dazio convenzionale puro e semplice del 7 % (con eliminazione quindi ogni contingente tariffario comunitario del 5 %). Durante questa messa a punto, taluni partner della Comunità hanno preso lo spunto dall'esistenza di contingenti tariffari nazionali autonomi accordati nel 1969 a taluni Stati membri, per esprimere il parere che l'offerta di compensazione al tasso del 7 % sarebbe superiore alla percezione effettiva durante questo stesso periodo. Quindi, e tenuto conto del fatto che il contingente tariffario comunitario convenzionale al dazio del 5 % è già praticamente esaurito, se l'aumento autonomo del volume del contingente tariffario comunitario fosse accoppiato dallo stesso dazio contingentale del 5 % previsto dall'impegno consolidato al G.A.T.T., o qualora si ricorresse alle disposizioni del Protocollo n. XII "Lista G", che prevedono la concessione di contingenti tariffari nazionali ad un dazio del 5 %, non ci sarebbe alcun dubbio che l'incidenza media reale dei dazi della tariffa doganale comune per il 1970 non raggiungerebbe certamente l'aliquota unica del 7 %, che si prevede di far accogliere in futuro. A queste condizioni, e tenuto conto che la ripartizione del volume contingentale supplementare autonomo soddisfa ampiamente tutti gli Stati membri, la Commissione giudica opportuno fissare al 7 % il dazio del contingente tariffario comunitario autonomo per l'alluminio greggio, cioè il dazio previsto nell'ambito della rinegoziazione in seno al G.A.T.T.

6. Sembra infine che i progetti di regolamenti qui allegati rappresentino nell'insieme una soluzione equilibrata sia dal punto di vista dei volumi che da quelli dei dazi contingentali. Potrà quindi derivarne una soluzione soddisfacente per tutti gli Stati membri, i quali come la Commissione, adottando tali regolamenti, potranno dichiarare di rinunciare all'uso per il 1970, e per i prodotti in questione, dei dazi conferiti dei Protocolli dell'accordo sulla lista G.

Progetto di
REGOLAMENTO (C.E.E.) DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura, ripartizione e modalità di
gestione di un contingente tariffario comunitario
supplementare per l'anno 1970, di carta da giornale
della sotto-voce 48.01 A della tariff doganale comune

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ed in particolare
l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che con il suo regolamento (C.E.E.) N. 2.608/69 del 15 dicembre
1969 (1), il Consiglio ha già aperto e suddiviso fra gli Stati membri, per
il 1970, un contingente tariffario comunitario di 1.025.000 tonnellate, per
carta da giornali, composto di un volume convenzionale di 625.000 tonnellate
metriche e di un volume autonomo di 400.000 tonnellate ;

considerando che si presume sin d'ora che il suddetto volume contingente di
1.025.000 tonnellate, coprirà solo parzialmente il fabbisogno comunitario di
importazione di carta da giornali in provenienza da paesi terzi, che appare
quindi opportuno procedere all'apertura di un contingente tariffario comuni-
tario supplementare il cui volume può situarsi ragionevolmente ad un livello
di 150.000 tonnellate a dazio nulla ;

.../...

(1) Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L 326 del 29 dicembre 1969,
pagina 3.

considerando che è opportuno garantire in particolare, l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a questo contingente, nonché l'applicazione senza interruzione del dazio previsto per tale contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in tutti gli Stati membri fino all'esaurimento del contingente stesso ; che un sistema d'utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato su una ripartizione tra gli Stati membri, sembra atto a rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenendo conto dei principi qui sopra indicati ; che per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dei paesi terzi, durante un periodo di tempo rappresentativo ed alle prospettive economiche per l'anno 1970 ;

considerando che, in base ai dati statistici degli anni 1966 fino al 1968, e tenuto conto della prevedibile evoluzione del mercato della carta da giornali durante l'anno 1970, la percentuale di partecipazione fissata entro i limiti del contingente tariffario di 1.025.000 può determinarsi come segue :

Germania (R.F.)	60
Francia	12,4
Italia	0,5
Paesi Bassi	20,2
U.E.B.L.	6,8

che viste le più recenti prospettive dell'evoluzione del mercato di tale prodotto durante l'ultima parte del corrente anno nonché le previsioni effettuate dagli Stati membri per quanto concerne la copertura del loro fabbisogno in tale periodo, mediante un contingente tariffario comunitario supplementare, la percentuale di partecipazione al volume di quest'ultimo, può essere determinato come segue :

Germania (R.F.)	57
Francia	31
Italia	-
Paesi Bassi	12
U.E.B.L.	-

.../...

che infatti per quanto riguarda l'Italia e l'U.E.B.L., il grado di utilizzazione attuale della loro quota, nonchè i dati di cui sopra non giustificano per il momento una loro partecipazione al volume del contingente tariffario comunitario supplementare, mentre altri Stati membri hanno fabbisogni immediati da soddisfare ; che d'altra parte qualora fabbisogni complementari si manifestassero in seguito in tali Stati membri, essi avrebbero sempre la possibilità di ricorrere alla procedura di cui all'articolo 3 del presente regolamento;

considerando che per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto nei vari Stati membri, occorre suddividere in due parti il volume contingenziale di 160.000 tonnellate, ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda parte una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale, nonchè i fabbisogni che si manifestassero eventualmente negli altri Stati ; che per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario ad un livello relativamente alto che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere al 90 % del volume contingenziale ; che, su tale base, la prima parte è di 145.000 tonnellate, mentre la seconda di 15.000 tonnellate costituisce la riserva ;

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale, effettui il prelievo di una aliquota complementare dalla riserva ; che tale prelievo debba essere effettuato da ogni Stato membro, quando ciascuna delle sue aliquote complementari sia quasi totalmente utilizzata, e tutte le volte che la riserva lo consenta ; che le aliquote iniziali e complementari devono essere valide fino alla fine del periodo contingenziale ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire lo stato di esaurimento del volume contingenziale ed informarne gli Stati membri ;

.../...

- 4 -

considerando che, qualora in una data determinata del periodo contingentale, una cospicua rimanenza fosse disponibile in uno Stato membro, tale Stato dovrebbe farne rifluire una notevole percentuale nella riserva, per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Fino al 31 dicembre 1970, il dazio della tariffa doganale comune per la carta da giornali, della voce 48.01 A, è totalmente sospeso entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 160.000 tonnellate.

Articolo 2

1. Una prima parte di 145.000 tonnellate di tale contingente tariffario comunitario viene ripartita fra alcuni Stati membri ; le aliquote, che salvo le disposizioni di cui all'articolo 6, sono valide fino al 31 dicembre 1970, corrispondono per ciascuno di tali Stati membri alle quantità qui sotto indicate :

Germania (R.F.)	82.650 tonnellate
Francia	44.950 tonnellate
Paesi Bassi	17.400 tonnellate

2. La seconda parte di 15.000 tonnellate, costituisce la riserva.

Articolo 3

Qualora fabbisogni di carta da giornali si manifestassero in Italia, o nell'Unione economica belgo-lussemburghese, tali Stati membri prelevano una adeguata dalla riserva, semprechè l'entità di quest'ultima lo permetta. I suddetti Stati membri prendono i necessari provvedimenti per informare gli interessati di questa possibilità.

Articolo 4

1. Qualora l'aliquota iniziale di uno Stato membro - quale è fissata nell'articolo 2, paragrafo 1 - ovvero questa stessa aliquota diminuita della frazione versata a

.../...

- 5 -

riserva - se sono state applicate le disposizioni dell'articolo 6 - venga utilizzata per il 90 % o più, tale Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale semprechè l'entità della riserva lo permetta.

2. Qualora, dopo esaurimento della aliquota iniziale di uno di questi Stati membri, la seconda aliquota prelevata dallo stesso venga utilizzata nella misura del 90 % o più, tale Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una terza aliquota pari al 4 % della propria aliquota iniziale, semprechè l'entità della riserva lo consenta.
3. Qualora, dopo esaurimento della seconda aliquota di uno Stato membro, la terza aliquota prelevata dallo stesso venga utilizzata per il 90 % o più, tale Stato membro procede secondo le disposizioni di cui al paragrafo 2, al prelievo di una 4^a aliquota uguale alla terza. Questo procedimento si applica per analogia fino ad esaurimento della riserva.
4. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, ciascuno di questi Stati membri può effettuare il prelievo di aliquote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi se vi è motivo di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite. Esso informa la Commissione dei motivi che l'hanno indotto ad applicare le disposizioni di questo paragrafo.

Articolo 5

Le aliquote complementari prelevate in applicazione delle disposizioni dell'articolo 4, sono valide sino al 31 dicembre 1970.

Articolo 6

Se, alla data del 15 novembre 1970, uno Stato membro non ha esaurito la quota iniziale, esso trasferisce nella riserva entro il 10 dicembre 1970, la frazione non utilizzata di detta quota, che eccede il 20 % del quantitativo iniziale. Esso può trasferire una frazione superiore se ha motivo

.../...

- 6 -

di ritenere che essa non sarebbe utilizzata.

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, entro il 10 dicembre 1970, il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuate sino al 15 novembre 1970 incluso ed imputate sul contingente tariffario, nonché, se del caso, la frazione della sua aliquota iniziale che esso trasferisce in riserva.

Articolo 7

La Commissione calcola i quantitativi delle quote aperte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 2, 3 e 4 e li informa, non appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, entro il 15 dicembre 1970, dell'entità della riserva dopo i trasferimenti effettuati a norma dell'articolo 6.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva, venga limitato al saldo disponibile e, a tal fine, ne precisa il volume allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 8

1. Gli Stati membri gestiscono le loro quote secondo proprie disposizioni in materia di contingenti tariffari.
2. Ciascuno Stato membro prende le disposizioni necessarie affinché l'apertura delle aliquote complementari da esso prelevate in applicazione dell'articolo 3 permetta le imputazioni, senza discontinuità sulla propria parte cumulata del contingente comunitario.
3. Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti sul suo territorio, la facoltà di attingere liberamente alle aliquote che gli sono attribuite.

.../...

- 7 -

4. Lo stato di esaurimento delle aliquote di ciascuno Stato membro viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in questione, presentate in dogana accompagnata da dichiarazioni di immissione al consumo.

Articolo 9

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni in provenienza da paesi terzi effettivamente imputati alla loro aliquota.

Articolo 10

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché siano rispettate le disposizioni degli articoli precedenti.

Articolo 11

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Dal Consiglio

Il Presidente

Progetto di
REGOLAMENTO (C.E.E.) DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura, alla suddivisione ed alla modalità

di gestione di un contingente tariffario comunitario supplementare per l'anno 1970, per il ferro-silicio della sotto-voce 73.02 C della tariffa doganale comune.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, ed in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che, per il ferro-silicio della sottovoce 73.02 C della tariffa doganale, il Consiglio ha aperto e ripartito fra gli Stati membri, con il regolamento (C.E.E.) n. 2611/69 del 15 dicembre 1969 (1), per l'anno 1970, un contingente tariffario comunitario convenzionale di 20.000 tonnellate in esenzione da dazio doganale ;

considerando che, sulla base delle previsioni effettuate dagli Stati membri, è possibile ritenere che il consumo e la produzione comunitari del prodotto in questione raggiungeranno nel corrente anno, i rispettivi livelli di 404.000 tonnellate e 289.000 tonnellate ; che inoltre, per tale anno, le esportazioni verso paesi terzi e le importazioni effettuate in regime di traffico di perfezionamento attivo raggiungeranno rispettivamente i volumi di 14.500 tonnellate ; che tuttavia è già stato aperto, un volume contingentale di 20.000 tonnellate ; che per non compromettere le prospettive di sviluppo della produzione comunitaria, le cui capacità sono talvolta utilizzate sino

.../...

(1) Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L 326 del 29 dicembre 1969, pag. 11.

- 2 -

al 60 %, sembra opportuno contemplare per il prodotto in questione, nel presente regolamento, un volume supplementare di 20.000 tonnellate ad un dazio di dogana del 5 % ;

considerando che è opportuno garantire in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a questo contingente, nonché l'applicazione senza interruzione del dazio previsto per tale contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in tutti gli Stati membri, fino all'esaurimento del contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione del contingente tariffario comunitario, basato su una ripartizione tra gli Stati membri, sembra atto a rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenendo conto dei principi qui sopra indicati ; che per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del mercato del prodotto in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dai paesi terzi, durante un periodo di riferimento rappresentativo, ed alle prospettive economiche per l'anno 1970 ;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici completi, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni nella Comunità del prodotto in questione in provenienza da paesi terzi, alle percentuali indicate in appresso ; che l'apertura del contingente tariffario comunitario, dal 1968, soltanto, può tuttavia ancora modificare notevolmente il rapporto degli scambi tra gli Stati membri ed i paesi terzi ; che in base ai dati relativi ai primi mesi del 1970, alle relative estrapolazioni ed alle stime operate dagli Stati membri, le suddette percentuali potrebbero, nel 1970, situarsi ai seguenti livelli :

	1967	1968	1969	Percentuale media reale per gli anni dal 1967 al 1969	1970
Germania	63,50	66,91	60,97	63,9	62,81
Francia	0,18	0,31	0,28	0,26	0,21
Italia	18,47	14,42	14,52	15,57	6,28
Paesi Bassi	4,25	4,33	6,31	5	5,58
Unione economica belgo-lussemburghese	13,60	14,03	17,92	15,27	25,12

.../...

- 3 -

che viste le più recenti prospettive di evoluzione del mercato di tale prodotto durante l'ultima parte del corrente anno, nonché le previsioni effettuate dagli Stati membri per quanto concerne la copertura del loro fabbisogno in tale periodo, mediante un contingente tariffario comunitario supplementare, in particolare in connessione con l'effettivo sfruttamento delle capacità produttive installate, soprattutto nella repubblica federale di Germania, la percentuale di partecipazione può essere determinata come segue :

Germania	58
Francia	0,25
Italia	4,75
Paesi Bassi	3,7
Unione economica belgo-lussemburghese	33,3 ;

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto nei vari Stati membri, occorre suddividere in due parti il volume contingentale di 20.000 tonnellate, ripartendo la prima fra gli Stati membri e costituendo con la seconda parte una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale, nonché i fabbisogni che si manifestassero eventualmente negli altri Stati ; che per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente tariffario ad un livello relativamente alto che, nella fattispecie, potrebbe corrispondere all'80 % del volume contingentale ; che, su tale base, la prima parte è di 16.000 tonnellate, mentre la seconda di 4.000 tonnellate costituisce la riserva ;

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ogni Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la propria aliquota iniziale, effettui il prelievo di una aliquota complementare dalla riserva ; che tale prelievo debba essere effettuato da ogni Stato membro, quando ognuna delle sue aliquote supplementari sia quasi totalmente utilizzata, e tutte le volte che la riserva lo consenta ;

.../...

- 4 -

che le aliquote iniziali e complementari devono essere valide fino alla fine del periodo contingente ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire lo stato di esaurimento del volume contingente ed informarne gli Stati membri ;

considerando che, qualora ad una data determinata del periodo contingente, in uno Stato membro si rendesse disponibile una rimanenza cospicua, tale Stato membro dovrebbe trasferirne una parte notevole nella riserva per evitare che una parte del contingente comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Fino al 31 dicembre 1970, il dazio della tariffa doganale comune per il ferro-silicio della sottovoce tariffaria 73.02 C, è sospeso fino al livello del 5 % entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 20.000 tonnellate.

Articolo 2

1. Una prima frazione di 16.000 tonnellate di questo contingente tariffario comunitario viene ripartito fra gli Stati membri ; le quote che, salvo le disposizioni dell'articolo 5, sono valide fino al 31 dicembre 1970, ammontano per ciascuno di tali Stati membri ai quantitativi indicati in appresso :

Germania	9.280 tonnellate
Francia	40 tonnellate
Italia	760 tonnellate
Paesi Bassi	592 tonnellate
Unione economica belgo-lussemburghese	5.328 tonnellate

2. La seconda frazione di 4.000 tonnellate costituisce la riserva.

.../...

Articolo 3

1. Qualora l'aliquota iniziale di uno Stato membro - quale è fissata nell'articolo 2 paragrafo 1 - ovvero questa stessa aliquota diminuita della frazione versata nella riserva - se sono state applicate le disposizioni dell'articolo 5 - venga utilizzata per il 90 % o più, tale Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota, pari al 15 % della propria aliquota iniziale, sempreché l'entità della riserva lo permetta.
2. Qualora, dopo esaurimento dell'aliquota iniziale di uno Stato membro, la seconda aliquota prelevata dallo stesso, venga utilizzata nella misura del 90 % o più, tale Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una terza aliquota pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale, sempreché l'entità della riserva lo consenta.
3. Qualora, dopo esaurimento della seconda aliquota di uno Stato membro, la terza aliquota prelevata dallo stesso venga utilizzata per il 90 % o più, tale Stato membro procede, secondo le disposizioni di cui al paragrafo 2, al prelievo di una quarta aliquota uguale alla terza. Questo procedimento si applica per analogia fino ad esaurimento della riserva.
4. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi, se vi è motivo di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite. Esso informa la Commissione dei motivi che l'hanno indotto ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote complementari prelevate in applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 sono valide sino al 31 dicembre 1970.

.../...

- 6 -

Articolo 5

Qualora, alla data del 15 novembre 1970, uno Stato membro non abbia esaurito la propria aliquota iniziale, esso versa nella riserva, entro il 10 dicembre 1970, la frazione non utilizzata di tale aliquota, superiore al 20 % dell'entità iniziale. Esso può versare una aliquota superiore se visé motivo di ritenere che quest'ultima rischierebbe di non essere utilizzata.

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, entro il 10 dicembre 1970, il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuate fino al 15 novembre 1970 incluso ed imputate sul contingente comunitario, nonché eventualmente la frazione della sua aliquota iniziale versata nella riserva.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione delle aliquote a - perte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3 ed informa ciascuno di detti Stati, non appena le pervengono le notifiche, dello stato di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, al più tardi il 15 dicembre 1970, della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e, a tal uopo, ne precisa l'entità allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni del prodotto di cui trattasi sulla loro aliquota, man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di immissione in consumo.

.../...

- 7 -

2. Ciascuno Stato membro adotta le opportune disposizioni, affinché l'apertura delle aliquote complementari da esso prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibile le imputazioni, senza discontinuità, sulla propria parte cumulata del contingente comunitario.
3. Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori del prodotto in questione, stabiliti sul suo territorio, la facoltà di attingere liberamente alle aliquote che gli sono attribuite.
4. Lo stato di esaurimento delle aliquote di ciascuno Stato membro viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 2.

Articolo 8

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni provenienti da paesi terzi effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché vengano osservate le disposizioni degli articoli precedenti.

Articolo 10

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Dal Consiglio,
Il Presidente

Progetto di
REGOLAMENTO (C.E.E.) DEL CONSIGLIO

relativo all'apertura, alla suddivisione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di ferro-silico-manganese della sottovoce 73.02 D della tariffa doganale comune.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, ed in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che, per il ferro-silico-manganese, della sottovoce 73.02 D della tariffa doganale comune il Consiglio, con il suo regolamento (C.E.E.) n. 2612/69 del 15 dicembre 1969 (1), ha aperto e ripartito fra gli Stati membri, per l'anno 1970, un contingente tariffario comunitario convenzionale di 50.000 tonnellate in esenzione di dazio doganale;

considerando che, sulla base delle previsioni effettuate dagli Stati membri, è possibile ritenere che il consumo e la produzione comunitari raggiungeranno rispettivamente i volumi di 166.400 tonnellate e 68.000 tonnellate ; che le esportazioni verso paesi terzi e le importazioni effettuate in regime di traffico di perfezionamento attivo, raggiungeranno rispettivamente i volumi di 1.125 tonnellate e 7.500 tonnellate circa ; che quindi i fabbisogni comunitari d'importazione dai paesi terzi possono essere valutati a 89.775 tonnellate per l'anno in corso ; che tuttavia un volume contingentale totale di 50.000 tonnellate è già stato aperto dal Consiglio ; che per non compromettere

.../...

(1) Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L 326 del 29 dicembre 1969, pag. 13.

le prospettive di sviluppo della produzione comunitaria, sembra opportuno contemplare, nel presente regolamento, un volume supplementare di 28.000 tonnellate ad un dazio di 3 % ;

considerando che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione, senza interruzione, del dazio previsto per tale contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in tutti gli Stati membri, fino all'esaurimento del contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione del contingente comunitario, basato su una ripartizione tra gli Stati membri, sembra atto a rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenendo conto dei principi sopra enunciati ; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del prodotto in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri, calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dai paesi terzi, durante un periodo di riferimento rappresentativo, ed alle prospettive economiche per l'anno 1970 ;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici completi, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni nella Comunità del prodotto in questione in provenienza da paesi terzi, alle percentuali indicate in appresso ; che l'apertura del contingente tariffario comunitario, dal 1968 soltanto, può tuttavia ancora modificare notevolmente il rapporto degli scambi tra Stati membri ed i paesi terzi ; che in base ai dati relativi ai primi mesi del 1970, alle relative estrapolazioni ed alle stime operate dagli Stati membri, le suddette percentuali potrebbero, nel 1970, situarsi ai seguenti livelli :

.../...

- 3 -

	1967	1968	1969	Percentuale media reale per gli anni dal 1967 al 1969	1970
Germania	70,824	74,712	70,27	71,24	66,67
Francia	0,805	0,689	1,21	0,84	0,47
Italia	18,942	11,919	15,2	15,53	16,90
Paesi Bassi	1,649	1,541	1,29	1,40	0,94
Unione economica belgo- lussemburghese	7,780	11,139	12,03	10,94	15,02 ;

che, viste le più recenti prospettive dell'evoluzione del mercato di tale prodotto durante l'ultima parte del corrente anno, nonché le previsioni effettuate dagli Stati membri per quanto concerne la copertura del loro fabbisogno in tale periodo, mediante un contingente tariffario comunitario supplementare, la percentuale di partecipazione al volume di quest'ultimo, può essere determinata come segue :

Germania	70
Francia	0,5
Italia	15
Paesi Bassi	1,5
Unione economica belgo- lussemburghese	13 ;

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto nei vari Stati membri, occorre suddividere in due parti il volume del contingente di 28.000 tonnellate, ripartendo la prima parte nei vari Stati membri, e costituendo con la seconda parte una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale ; che per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello relativamente elevato, che, nella fattispecie potrebbe corrispondere all'80 % del volume contingenziale ; che su tale base, la prima parte è di 22.000 tonnellate, mentre la seconda parte di 6.000 tonnellate, costituisce la riserva ;

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che per tener conto di ciò, ed evitare ogni discontinuità,

.../...

- 4 -

è necessario che ciascuno Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la propria aliquota iniziale, effettui il prelievo di una aliquota complementare dalla riserva ; che tale prelievo debba essere effettuato da ogni Stato membro, quando ciascuna delle sue aliquote complementari sia quasi totalmente utilizzata, e tutte le volte che la riserva lo consenta, che le aliquote iniziali e complementari devono essere valide fino alla fine del periodo contingentale ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento del volume contingentale ed informarne gli Stati membri ;

considerando che, qualora in una data determinata del periodo contingentale, una cospicua rimanenza fosse disponibile in uno Stato membro, tale Stato dovrebbe farne rifluire una notevole percentuale nella riserva, per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Fino al 31 dicembre 1970, il dazio della tariffa doganale comune per il ferro-silicio-manganese, della sottovoce 73.02 D, è sospeso fino al livello del 3 %, entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 28.000 tonnellate.

Articolo 2

1. Una prima parte di 22.000 tonnellate di tale contingente tariffario comunitario viene ripartita fra gli Stati membri ; le aliquote che, salvo le disposizioni di cui all'articolo 5, sono valide sino al 31 dicembre 1970, corrispondono per ciascuno Stato, alle quantità qui sotto indicate :

Germania	15.400 tonnellate
Francia	110 tonnellate
Italia	3.300 tonnellate
Paesi Bassi	330 tonnellate
Unione economica belgo-lussemburghese	2.860 tonnellate.

.../...

2. La seconda parte di 6.000 tonnellate costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Qualora l'aliquota iniziale di uno Stato membro - quale è fissata nell'articolo 2, paragrafo 1 - ovvero questa stessa aliquota diminuita della frazione versata nella riserva - se sono state applicate le disposizioni dell'articolo 5 - venga utilizzata per il 90 % o più, tale Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale, sempreché l'entità della riserva lo permetta.
2. Qualora, dopo esaurimento dell'aliquota iniziale di uno Stato membro, la seconda aliquota prelevata dallo stesso venga utilizzata nella misura del 90 % o più, tale Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una terza aliquota pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale sempreché l'entità della riserva lo consenta.
3. Qualora, dopo esaurimento della seconda aliquota di uno Stato membro, la terza aliquota prelevata dallo stesso venga utilizzata per il 90 % o più, tale Stato membro procede secondo le disposizioni di cui al paragrafo 2, al prelievo di una quarta aliquota uguale alla terza. Questo procedimento si applica per analogia fino ad esaurimento della riserva.
4. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi, se vi è motivo di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite. Esso informa la Commissione dei motivi che l'hanno indotto ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote complementari prelevate in applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, sono valide sino al 31 dicembre 1970.

.../...

- 6 -

Articolo 5

Qualora, alla data del 15 novembre 1970, uno Stato membro non abbia esaurito la propria aliquota iniziale, esso versa nella riserva, entro il 10 dicembre 1970, la frazione non utilizzata di tale aliquota superiore al 20 % dell'entità iniziale. Esso può versare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che quest'ultima rischierebbe di non essere utilizzata.

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, entro il 10 dicembre 1970, il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuate fino al 15 novembre 1970 incluso ed imputate sul contingente comunitario, nonché eventualmente la frazione della sua aliquota iniziale versata nella riserva.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3 ed informa ciascuno di detti Stati, non appena le pervengono le notifiche, dello stato di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, al più tardi il 15 dicembre 1970, della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e, a tal uopo, ne precisa l'entità allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Ciascuno Stato membro adotta le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote complementari da esso prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibile le imputazioni, senza discontinuità, sulla propria parte cumulata del contingente comunitario.

.../...

- 7 -

2. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni del prodotto in questione sulle loro aliquote man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di immissione in consumo.
3. Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori del prodotto in questione stabiliti sul suo territorio la facoltà di attingere liberamente alle aliquote assegnategli.
4. Lo stato di esaurimento delle aliquote di ciascuno Stato membro viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 2.

Articolo 8

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni provenienti da paesi terzi effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché vengano osservate le disposizioni degli articoli precedenti.

Articolo 10

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Dal Consiglio,

Il Presidente

Progetto di
REGOLAMENTO (C.E.E.) DEL CONSIGLIO

relative all'apertura, alla suddivisione ed alle modalità di gestione del contingente tariffario comunitario di ferro-cromo contenente, in peso, lo 0,10 % o meno di carbonio e da oltre il 30 % sino al 90 % incluso di cromo (ferro-cromo superraffinato) della voce 73.02 E I della tariffa doganale comune.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ed in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che, per il ferro-cromo contenente, in peso, lo 0,10 % di carbonio e da oltre il 30 % sino al 90 % incluso di cromo (ferro-cromo superraffinato) della sottovoce 73.02 E I, della tariffa doganale comune, il Consiglio, con il suo regolamento (C.E.E.) n. 2613/69 del 15 dicembre 1969 (1), ha aperto e ripartito fra gli Stati membri, per il 1970, un contingente tariffario comunitario convenzionale di 3.000 tonnellate in esenzione di dazio doganale;

considerando che basandosi unicamente sulle stime di consumo, di produzione e di esportazioni verso paesi terzi e di traffico di perfezionamento attivo effettuate dai governi di ciascuno Stato membro, nel corrente anno, sembra che i fabbisogni comunitari di ferro-cromo superraffinato possano essere coperti dal suddetto contingente tariffario comunitario di 3.000 tonnellate; che nel 1967, ultimo anno in cui sono stati accordati contingenti tariffari per le leghe di ferro in questione, detti contingenti hanno raggiunto il volume totale di 3.960 tonnellate; che nella fattispecie ed in via eccezionale,

.../...

(1) Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L 326 del 29 dicembre 1969, pagina 15.

- 2 -

sembra opportuno aumentare notevolmente il volume del contingente tariffario comunitario aperto per l'anno 1970, per non intaccare bruscamente le correnti tradizionali di scambi fra alcuni consumatori comunitari e fornitori di paesi terzi ; che un volume contingenziale supplementare di 1.000 tonnellate sembra atto a raggiungere tale obiettivo, pur spronando i consumatori della C.E.E. ad effettuare maggiori approvvigionamenti nella Comunità.

considerando che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità d'accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione, senza interruzione, del dazio previsto per tale contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in tutti gli Stati membri, fino all'esaurimento del contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione del contingente comunitario, basato su una ripartizione tra gli Stati membri, sembra atto a rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenendo conto dei principi sopra enunciati ; che per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del prodotto in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri, calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dai paesi terzi, durante un periodo di riferimento rappresentativo, ed alle prospettive economiche per l'anno 1970 ;

considerando che negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dei dati statistici completi, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni nella Comunità del prodotto in questione in provenienza da paesi terzi, alle percentuali indicate in appresso ; che l'apertura del contingente tariffario comunitario, dal 1968 soltanto, può tuttavia modificare ancora notevolmente il rapporto degli scambi tra Stati membri ed i paesi terzi ; che in base ai dati relativi ai primi mesi del 1970, alle relative estrapolazioni ed alle stime operate dagli Stati membri, le suddette percentuali potrebbero, nel 1970, situarsi ai seguenti livelli :

.../...

- 3 -

	1967	1968	1969	Percentuale media reale per gli anni dal 1967 al 1969	1970
Germania	50,156	78,624	72,96	73,20	68,92
Francia	14,673	1,568	3,18	2,47	7,58
Italia	33,581	19,065	23,11	23,45	22,74
Paesi Bassi	0,109	0,110	0,27	0,19	0,28
Unione economica belgo-lussemburghese	1,481	0,633	0,48	0,69	0,48

che, viste le più recenti prospettive dell'evoluzione del mercato di tale prodotto durante l'ultima parte del corrente anno, nonché le previsioni effettuate dagli Stati membri per quanto concerne la copertura del loro fabbisogno in tale periodo, mediante un contingente tariffario comunitario supplementare, la percentuale di partecipazione al volume di quest'ultimo, può essere determinata come segue :

Germania	71
Francia	3
Italia	25
Paesi Bassi	0,3
Unione economica belgo- lussemburghese	0,7

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto nei vari Stati membri, occorre suddividere in due parti il volume del contingente di 1.000 tonnellate, ripartendo la prima parte nei vari Stati membri e costituendo con la seconda parte una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale ; che per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello relativamente elevato, che, nella fattispecie potrebbe corrispondere all'80 % del volume contingenziale ; che su tale base, la prima parte è di 800 tonnellate, mentre la seconda di 200 tonnellate costituisce la riserva ;

.../...

- 4 -

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ciascuno Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la sua aliquota iniziale, effettui il prelievo di un'aliquota complementare dalla riserva ; che tale prelievo debba essere effettuato da ogni Stato membro, quando ciascuna delle sue aliquote complementari sia quasi totalmente utilizzata, e tutte le volte che la riserva lo consenta, che le aliquote iniziali e complementari devono essere valide fino alla fine del periodo contingente ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento del volume contingente ed informarne gli Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Fino al 31 dicembre 1970, il dazio della tariffa doganale comune per il ferro-cromo contenente in peso, lo 0,10 % o meno di carbonio e da oltre il 30 % sino al 90 % incluso di cromo (ferro-cromo superraffinato) della sottovoce ex 73.02 E I della tariffa doganale comune, viene sospeso fino al 4 % entro i limiti di un contingente tariffario comunitario supplementare di 1.000 tonnellate.

Articolo 2

1. Una prima parte di 800 tonnellate di tale contingente tariffario comunitario viene ripartita fra gli Stati membri ; le aliquote che, salvo le disposizioni di cui all'articolo 5, sono valide sino al 31 dicembre 1970, corrispondono per ciascuno Stato, alle quantità qui sotto indicate :

.../...

- 5 -

Germania	568 tonnellate
Francia	24 tonnellate
Italia	200 tonnellate
Paesi Bassi	2,4 tonnellate
Unione economica belgo-lussemburghese	5,6 tonnellate

2. La seconda parte di 200 tonnellate costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Qualora l'aliquota iniziale di uno Stato membro - quale è fissata nell'articolo 2, paragrafo 1 - ovvero questa stessa aliquota diminuita della frazione versata a riserva - se sono state applicate le disposizioni dell'articolo 5 - venga utilizzata per il 90 % o più, tale stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale, sempreché l'entità della riserva lo permetta.
2. Qualora, dopo esaurimento dell'aliquota iniziale di uno Stato membro, la seconda aliquota prelevata dallo stesso venga utilizzata nella misura del 90 % o più, tale Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una terza aliquota pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale, sempreché l'entità della riserva lo consenta.
3. Qualora, dopo esaurimento della seconda aliquota di uno Stato membro, la terza aliquota prelevata dallo stesso venga utilizzata per il 90 % o più, tale Stato membro procede secondo le disposizioni di cui al paragrafo 2, al prelievo di una quarta aliquota uguale alla terza. Questo procedimento si applica per analogia fino ad esaurimento della riserva.

.../...

- 6 -

4. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi, se vi è motivo di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite. Esso informa la Commissione dei motivi che l'hanno indotto ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote complementari prelevate in applicazione delle disposizioni dell'articolo 3, sono valide sino al 31 dicembre 1970.

Articolo 5

Qualora, alla data del 15 novembre 1970, uno Stato membro non abbia esaurito la propria aliquota iniziale, esso versa nella riserva, entro il 10 dicembre 1970, la frazione non utilizzata di tale aliquota superiore al 20 % dell'entità iniziale. Esso può versare una quantità superiore se vi è motivo di ritenere che quest'ultima rischierebbe di non essere utilizzata.

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, entro il 10 dicembre 1970, il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuate fino al 15 novembre 1970 incluso ed imputate sul contingente comunitario, nonché, eventualmente, la frazione della sua aliquota iniziale versata nella riserva.

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3 ed informa ciascuno di detti Stati, non appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, al più tardi il 15 dicembre 1970, della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell'articolo 5.

.../...

- 7 -

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e, a tal uopo, ne precisa l'entità allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Ciascuno Stato membro adotta le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote complementari da esso prelevate in applicazione dell'articolo 3 renda possibile le imputazioni, senza discontinuità, sulla propria parte cumulata del contingente tariffario comunitario.
2. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni del prodotto in questione sulle loro aliquote, man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di immissione in consumo.
3. Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori del prodotto in questione stabiliti sul suo territorio la facoltà di attingere liberamente alle aliquote assegnategli.
4. Lo stato di esaurimento delle aliquote di ciascuno Stato membro viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 2.

Articolo 8

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni provenienti da paesi terzi effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché vengano osservate le disposizioni degli articoli precedenti.

Articolo 10

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Dal Consigli

Il Presidente

Progetto di
REGOLAMENTO (C.E.E.) DEL CONSIGLIO

.....
relativo all'apertura, alla suddivisione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario supplementare, per l'anno 1970, di alluminio greggio delle voci 76.01 A della tariffa doganale comune.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, ed in particolare l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che, per l'alluminio greggio della voce 76.01 A della tariffa doganale comune, il Consiglio, con il suo regolamento (C.E.E.) n. 2614/69 del 15 dicembre 1969 (1), ha aperto e ripartito fra gli Stati membri per l'anno 1970, un contingente tariffario convenzionale di 13.000 tonnellate al dazio di 5 % ;

considerando che, sulla base delle previsioni effettuate dagli Stati membri, è possibile ritenere che il consumo e la produzione comunitari del prodotto in questione, raggiungeranno nel corrente anno, i rispettivi livelli di 1.995.000 tonnellate e 1.166.000 tonnellate ; che le esportazioni verso paesi terzi e le importazioni effettuate in regime di traffico di perfezionamento attivo, raggiungeranno rispettivamente i volumi di 28.000 e 236.000 di tonnellate ; che inoltre, l'evoluzione registrata in questi ultimi anni fa pensare che le importazioni da paesi e territori beneficianti del regime inter-comunitario, raggiungeranno il volume di 165.000 tonnellate circa nel 1970 ; che quindi i fabbisogni comunitari di importazione dai paesi terzi potranno raggiungere le 400.000 tonnellate in tutto il 1970 ; che tuttavia è già stato aperto dal Consiglio un volume contingenziale totale di 130.000 tonnellate al dazio del 5 % ;

.../...

(1) Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. L 326 del 29.12.1969, pag. 17.

che per non compromettere le prospettive di sviluppo della produzione comunitaria, sembra opportuno contemplare, nel presente regolamento, un volume supplementare di 210.000 tonnellate, ad un dazio di 7 % ;

considerando che è opportuno garantire in particolare l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detto contingente, nonché l'applicazione, senza interruzione, del dazio previsto per tale contingente a tutte le importazioni del prodotto in questione in tutti gli Stati membri, fino all'esaurimento del contingente stesso ; che un sistema di utilizzazione del contingente comunitario, basato su una ripartizione tra gli Stati membri, sembra atto a rispettare la natura comunitaria di detto contingente tenendo conto dei principi sopra enunciati ; che, per rispecchiare il più possibile l'effettiva evoluzione del prodotto in questione, tale ripartizione dovrebbe essere effettuata proporzionalmente al fabbisogno dei singoli Stati membri, calcolato in base ai dati statistici relativi alle importazioni dai paesi terzi, durante un periodo di riferimento rappresentativo, ed alle prospettive economiche per l'anno 1970 ;

considerando che, negli ultimi tre anni per i quali sono disponibili dati statistici completi, le importazioni di ciascuno Stato membro corrispondono, rispetto alle importazioni nella Comunità del prodotto in questione in provenienza da paesi terzi, alle percentuali indicate in appresso ; che l'apertura del contingente tariffario comunitario, dal 1968 soltanto, può tuttavia ancora modificare notevolmente il rapporto degli scambi tra gli Stati membri ed i paesi terzi ; che in base ai dati relativi ai primi mesi del 1970, alle relative estrapolazioni, ed alle stime operate dagli Stati membri, le suddette percentuali, potrebbero, nel 1970, situarsi ai seguenti livelli :

.../...

- 3 -

	1967	1968	1969	Percentuale media reale per gli anni dal 1967 al 1969	1970
Germania	43,025	62,020	56,67	53,60	55,99
Francia	23,477	0,780	0,78	5,95	0,62
Italia	10,442	4,863	13,19	9,97	16,12
Paesi Bassi	6,054	7,399	7,69	7,08	6,51
Unione economica belgo- lussemburghese	17,002	24,938	21,67	23,40	20,76

che la stima delle importazioni per il consumo in ciascuno Stato membro si è sempre dimostrata difficile, tenuto conto in particolare delle grandi variazioni che si manifestano nei periodi di riferimento nella maggior parte di detti Stati ; che tuttavia, per quanto riguarda l'ultima parte del 1970, sembra possibile adeguare le percentuali utilizzate in tutto l'anno, basandosi sulle prospettive dell'evoluzione a breve termine del mercato di detto prodotto, ed in base alle stime degli Stati membri relative al soddisfacimento dei loro fabbisogni in tale periodo, entro i limiti di un contingente tariffario comunitario supplementare ; che, per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania, è possibile osservare un aumento particolarmente rapido del consumo dell'alluminio ; che in Olanda la produzione ha avuto un incremento notevole, mentre in Italia si sono rivelate difficoltà per lo sfruttamento iniziale di nuove capacità produttive, che infine l'Unione economica belgo-lussemburghese ha soddisfatto invece una parte notevole dei propri fabbisogni entro i limiti del contingente tariffario convenzionale ; che, tenuto conto di tutti questi elementi, le percentuali di partecipazione possono determinarsi nel modo seguente :

Germania	68
Belgio	15
Francia	1,5
Italia	10
Lussemburgo	0,5
Paesi Bassi	5

.../...

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto nei vari Stati membri, occorre suddividere in due parti il volume del contingente di 210.000 tonnellate, ripartendo la prima parte nei vari Stati membri, e costituendo con la seconda parte una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno degli Stati membri che avessero esaurito la loro aliquota iniziale ; che per garantire una certa sicurezza agli importatori di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello relativamente elevato, che, nella fattispecie potrebbe corrispondere all'90 % del volume contingentale ; che su tale base, la prima parte è di 190.000 tonnellate, mentre la seconda parte di 20.000 tonnellate costituisce la riserva ;

considerando che le aliquote iniziali degli Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ciascuno Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la propria aliquota iniziale, effettui il prelievo di una aliquota complementare dalla riserva ; che tale prelievo debba essere effettuato da ogni Stato membro, quando ciascuna delle sue aliquote complementari sia quasi totalmente utilizzata, e tutte le volte che la riserva lo permetta ; che le aliquote iniziali e complementari devono essere valide fino alla fine del periodo contingentale ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve in particolare poter seguire il grado di esaurimento del volume contingentale ed informarne gli Stati membri;

considerando che, qualora in una data determinata del periodo contingentale una cospicua rimanenza fosse disponibile in uno Stato membro, tale Stato dovrebbe farne rifluire una notevole percentuale nella riserva, per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri Stati membri,

.../...

- 5 -

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Fino al 31 dicembre 1970, il dazio della tariffa doganale comune per l'alluminio greggio della voce 76.01 A, è sospeso fino al 7 % entro i limiti di un contingente tariffario comunitario supplementare di 210.000 tonnellate.

Articolo 2

1. Una prima parte di 190.000 tonnellate di tale contingente tariffario comunitario viene ripartita fra alcuni Stati membri ; le aliquote che salvo le disposizioni di cui all'articolo 6, sono valide fino al 31 dicembre 1970, corrispondono per ciascuno Stato membro alle quantità qui sotto indicate :

Germania	129.200 tonnellate
Belgio	28.500 tonnellate
Francia	2.850 tonnellate
Italia	19.000 tonnellate
Paesi Bassi	9.500 tonnellate
Lussemburgo	950 tonnellate

2. La seconda parte di 20.000 tonnellate costituisce la riserva.

Articolo 3

1. Qualora l'aliquota iniziale di uno Stato membro - quale è fissata nell'articolo 2 paragrafo 1 - ovvero questa stessa aliquota diminuita della frazione versata nella riserva - se sono state applicate le disposizioni dell'articolo 5 - venga utilizzata per il 90 % o più, tale Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota, pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale, sempreché l'entità della riserva lo permetta.

.../...

- 6 -

2. Qualora, dopo esaurimento dell'aliquota iniziale di uno Stato membro, la seconda aliquota prelevata dallo stesso, venga utilizzata nella misura del 90 % o più, tale Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una terza aliquota pari al 4 % della propria aliquota iniziale, sempreché l'entità della riserva lo consenta.
3. Qualora, dopo esaurimento della seconda aliquota di uno Stato membro, la terza aliquota prelevata dallo stesso venga utilizzata per il 90 % o più, tale Stato membro procede, secondo le disposizioni di cui al paragrafo 2, al prelievo di una quarta aliquota uguale alla terza. Questo procedimento si applica per analogia fino ad esaurimento della riserva.
4. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi, se vi è motivo di ritenere che esse rischierebbero di non essere ~~utilizzate~~. Esso informa la Commissione dei motivi che l'hanno indotto ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 4

Le aliquote complementari prelevate in applicazione delle disposizioni dell'articolo 3 sono valide sino al 31 dicembre 1970.

Articolo 5

Qualora, alla data del 15 novembre 1970, uno Stato membro non abbia esaurito la propria aliquota iniziale, esso versa nella riserva, entro il 10 dicembre 1970, la frazione non utilizzata di tale aliquota superiore al 20 % dell'entità iniziale. Esso può versare un'aliquota superiore se vi è motivo di ritenere che quest'ultima rischierebbe di non essere utilizzata.

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, entro il 10 dicembre 1970, il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuate fino al 15 novembre 1970 incluso, ed imputate sul contingente comunitario, nonché eventualmente la frazione della aliquota iniziale versata nella riserva.

.../...

- 7 -

Articolo 6

La Commissione provvede alla contabilizzazione delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 2 e 3 ed informa ciascuno di detti Stati, non appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, al più tardi il 15 dicembre 1970, della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell'articolo 5.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e, a tal uopo, ne precisa l'entità allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 7

1. Gli Stati membri gestiscono le loro aliquote secondo le proprie disposizioni in materia di contingenti tariffari.
2. Ciascuno Stato membro adotta le opportune disposizioni affinché l'apertura delle aliquote complementari da esso prelevate in applicazione dell'articolo 3 permetta le imputazioni, senza discontinuità, sulla propria parte cumulata del contingente comunitario.
3. Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori dei prodotti in questione, stabiliti sul suo territorio, la facoltà di attingere liberamente alle aliquote che gli sono attribuite.
4. Lo stato di esaurimento delle aliquote di ciascuno Stato membro viene rilevato in base alle importazioni dei prodotti in questione, presentate in dogana accompagnate da dichiarazioni di immissione in consumo.

Articolo 8

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni in provenienza da paesi terzi effettivamente imputate alle loro aliquote.

.../...

- 8 -

Articolo 9

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché siano rispettate le disposizioni degli articoli precedenti.

Articolo 10

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunità.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Dal Consiglio

Il Presidente

Progetto di
REGOLAMENTO (C.E.E.) DEL CONSIGLIO: CONSIGLIO

.....
relativo all'apertura, ripartizione e modalità di gestione
di un contingente tariffario comunitario, per l'anno 1970,
di pentossido di vanadio, della sottovoce ex 28.28 H I
della tariffa doganale comune.

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea ed in particolare
l'articolo 28,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che per il pentossido di vanadio della sottovoce tariffaria
ex 28.28 H I, i dazi della tariffa doganale comune applicabili sono stati
parzialmente sospesi nel corso degli ultimi anni, nell'ambito di una sospensione
comunitaria destinata a sostituire i contingenti tariffari concessi anteriormente
dalla Commissione; che a questo proposito, il Consiglio ha sospeso con la sua
ultima decisione il dazio della tariffa doganale comune al 3 % per il periodo
dal 1° gennaio al 30 giugno 1970 ; che questa riduzione del dazio doganale
accompagnata da una insufficienza congiunturale della produzione comunitaria
ha favorito gli scambi fra industrie consumatrici di alcuni Stati membri ed
i fornitori dei paesi terzi ; che tenuto conto delle capacità di produzione
e esistenti nella Comunità, la sospensione del dazio non è stata rinnovata oltre
al 30 giugno 1970 ; che nondimeno, data la difficoltà stoccaggio del pentossido
di vanadio, per valutare le possibilità di approvvigionamento della Comunità
è opportuno tener conto non solo delle capacità di produzione esistenti, ma
anche del rapido aumento del consumo rilevato da qualche tempo in alcuni
Stati membri e delle correnti tradizionali di scambi che sono instaurate
e che non devono essere intaccate troppo bruscamente ; che a queste condizioni

.../...

e per non perturbare l'approvvigionamento delle industrie comunitarie che utilizzano tale prodotto, è opportuno sospendere a quest'ultimo il dazio della tariffa doganale comune per un periodo di tempo fino al 31 dicembre 1970, ed entro un limite ben determinato, fissato tenendo conto delle disponibilità esistenti in certi Stati membri ; che pare infatti, che la costituzione di un contingente tariffario comunitario non porterà alcun pregiudizio alla produzione della Comunità ;

considerando che i fabbisogni comunitari immediati d'importazione da paesi terzi, possono essere valutati a 590 tonnellate ; che per non compromettere le prospettive di sviluppo della produzione comunitaria, sembra opportuno mantenersi ad un volume di 300 tonnellate ; che la fissazione di un contingente a questo livello dovrebbe incitare i consumatori comunitari ad aumentare gli approvvigionamenti presso gli Stati membri produttori ; che occorre tuttavia tener presente che alcuni Stati membri la cui produzione eccede il consumo, hanno segnalato di aver finora manifestato fabbisogni minimi, che si sono mantenuti tali nel periodo contingente considerato ; che per salvaguardare il carattere comunitario del contingente tariffario in questione, è opportuno prevedere la copertura degli eventuali fabbisogni che potrebbero manifestarsi nei suddetti Stati membri ; che a titolo eccezionale, il sistema descritto nell'articolo 3 del presente regolamento, permette di tener conto di questo elemento ; che, a queste condizioni, il volume del contingente tariffario in questione, può collocarsi al livello di 310 tonnellate ;

considerando che, per tener conto dell'eventuale evoluzione delle importazioni del suddetto prodotto nei vari Stati membri, occorre suddividere in due parti il volume del contingente di 310 tonnellate ripartendo la prima fra la Francia, l'Italia e l'Unione economica belgo-lussemburghese, e costituendo con la seconda parte una riserva per coprire l'ulteriore fabbisogno di tali Stati membri i quali avessero esaurito la loro aliquota iniziale, nonché eventuali fabbisogni degli altri Stati membri ; che per garantire una certa sicurezza agli importatori

.../...

- 3 -

di ciascuno Stato membro, è opportuno fissare la prima parte del contingente comunitario ad un livello relativamente elevato, che nella fattispecie potrebbe corrispondere a 250 tonnellate, mentre il saldo di 60 tonnellate costituisce la riserva ;

considerando che le aliquote iniziali di tali Stati membri possono esaurirsi più o meno rapidamente ; che per tener conto di ciò ed evitare ogni discontinuità, è necessario che ciascuno Stato membro che abbia utilizzato quasi totalmente la propria aliquota iniziale, effettui il prelievo di aliquote complementari dalla riserva ; che tale prelievo debba essere effettuato da ogni Stato membro, quando ciascuna delle sue aliquote complementari sia quasi totalmente utilizzata, e tutte le volte che la riserva lo consenta, che le aliquote iniziali e complementari devono essere valide sino alla fine del periodo contingente ; che tale forma di gestione richiede una stretta collaborazione fra gli Stati membri e la Commissione, la quale deve, in particolare, poter seguire il grado di esaurimento del volume contingente ed informarne gli Stati membri ;

considerando che, qualora in una data determinata del periodo contingente, una cospicua rimanenza fosse disponibile in uno Stato membro, tale Stato dovrebbe farne rifluire una notevole percentuale nella riserva, per evitare che una parte del contingente tariffario comunitario rimanga inutilizzata in uno Stato membro, mentre potrebbe essere utilizzata in altri Stati membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Fino al 31 dicembre 1970, il dazio della tariffa doganale comune per il pentossido di vanadio della sottovoce tariffaria ex 28.28 H I viene sospeso fino al livello del 3 % entro i limiti di un contingente tariffario comunitario di 310 tonnellate.

.../...

- 4 -

Articolo 2

1. Una prima parte di 250 tonnellate di tale contingente tariffario comunitario viene ripartita tra alcuni Stati membri ; le aliquote che, salvo le disposizioni di cui all'articolo 6, sono valide sino al 31 dicembre 1970, corrispondono per ciascuno Stato membro alle quantità qui sotto indicate :

Francia	80 tonnellate
Italia	22,5 tonnellate
U.E.B.L.	147,5 tonnellate.

2. La seconda parte di 60 tonnellate costituisce la riserva.

Articolo 3

Qualora fabbisogni di pentossido di vanadio di cui all'articolo 1, si manifestino negli altri Stati membri, questi ultimi prelevano dalla riserva una aliquota corrispondente ai loro fabbisogni immediati. Tali Stati membri adottano i provvedimenti necessari per l'informare gli importatori di questa possibilità.

Articolo 4

1. Qualora l'aliquota iniziale di uno Stato membro - quale è fissata nell'articolo 2 paragrafo 1, ovvero questa stessa aliquota diminuita della frazione versata nella riserva - se sono state applicate le disposizioni dell'articolo 6 - venga utilizzata per il 90 % o più, tale Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una seconda aliquota pari al 15 % della propria aliquota iniziale, sempreché l'entità della riserva lo permetta.
2. Qualora dopo esaurimento dell'aliquota iniziale di uno Stato membro, la seconda aliquota prelevata dallo stesso, venga utilizzata nella misura del 90 % o più, tale Stato membro procede senza indugio, mediante notifica alla Commissione, al prelievo di una terza aliquota pari al 7,5 % della propria aliquota iniziale, sempreché l'entità della riserva lo consenta.

.../...

- 5 -

3. Qualora, dopo esaurimento della seconda aliquota di uno Stato membro, la terza aliquota prelevata dallo stesso venga utilizzata per il 90 % o più, tale Stato membro procede, secondo le disposizioni di cui al paragrafo 2, al prelievo di una quarta aliquota uguale alla terza. Questo procedimento si applica per analogia fino ad esaurimento della riserva.
4. In deroga ai paragrafi da 1 a 3, ciascuno Stato membro può procedere al prelievo di aliquote inferiori a quelle fissate da detti paragrafi, se vi è motivo di ritenere che esse rischierebbero di non essere esaurite. Esso informa la Commissione dei motivi che l'hanno indotto ad applicare le disposizioni del presente paragrafo.

Articolo 5

Le aliquote complementari prelevate in applicazione delle disposizioni dell'articolo 4 sono valide sino al 31 dicembre 1970.

Articolo 6

Qualora, alla data del 15 novembre 1970, uno Stato membro non abbia esaurito la propria aliquota iniziale, come è stata fissata nell'articolo 2 paragrafo 1, o come risulta dall'applicazione dell'articolo 3, esso versa nella riserva, entro il 10 dicembre 1970, la frazione non utilizzata di tale aliquota, superiore al 20 % dell'entità iniziale. Esso può versare una aliquota superiore se vi è motivo di ritenere che quest'ultima rischierebbe di non essere utilizzata.

Ciascuno Stato membro comunica alla Commissione, entro il 10 dicembre 1970, il totale delle importazioni del prodotto in questione, effettuate fino al 15 novembre 1970 incluso ed imputate sul contingente comunitario, nonché eventualmente la frazione della sua aliquota iniziale versata nella riserva.

.../...

- 6 -

Articolo 7

La Commissione provvede alla contabilizzazione delle aliquote aperte dagli Stati membri conformemente alle disposizioni degli articoli 2, 3 e 4, ed informa ciascuno di detti Stati, non appena le pervengono le notifiche, del grado di esaurimento della riserva.

Essa informa gli Stati membri, al più tardi il 15 dicembre 1970, della consistenza della riserva dopo i versamenti effettuati in applicazione dell'articolo 6.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e, a tal uopo, ne precisa l'entità allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Essa vigila affinché il prelievo che esaurisce la riserva sia limitato al saldo disponibile e, a tal uopo, ne precisa l'entità allo Stato membro che effettua quest'ultimo prelievo.

Articolo 8

1. ~~Ciascuno~~ Stato membro adotta le opportune disposizioni, affinché l'apertura delle aliquote complementari da esso prelevate in applicazione dell'articolo 4, renda possibile le imputazioni, senza discontinuità, sulla propria parte cumulata del contingente tariffario comunitario.
2. Gli Stati membri procedono all'imputazione delle importazioni del prodotto in questione sulle loro aliquote, man mano che tale prodotto è presentato in dogana, accompagnato da dichiarazioni di immissione in consumo.
3. Ciascuno Stato membro garantisce agli importatori del prodotto in questione stabiliti sul suo territorio la facoltà di attingere liberamente alle quote assegnategli.
4. Il grado di esaurimento delle aliquote di ciascuno Stato membro viene rilevato in base alle importazioni imputate alle condizioni definite al paragrafo 2.

.../...

- 7 -

Articolo 9

Gli Stati membri informano periodicamente la Commissione delle importazioni provenienti da paesi terzi effettivamente imputate sulle loro aliquote.

Articolo 10

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché siano osservate le disposizioni degli articoli precedenti.

Articolo 11

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Dal Consiglio,

Il Presidente